

Il giuslavorista Del Conte

“Caso difficile Non ha precedenti”

FRANCESCO SPINI
MILANO

Una questione come quella di Melfi può essere risolta solo da un giudice. Precedenti in materia non ce ne sono e la legge deve essere interpretata. Prevedere l'esito? È assai difficile». Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, lo dice a chiare lettere: il caso Melfi «costituirà un precedente in materia di reintegrazioni per condotta antisindacale».

Professore, che cosa deve fare un'azienda costretta a riaccogliere lavoratori licenziati e ripescati da un giudice?

«È importante distinguere tra le reintegrazioni effettuate per licenziamenti che, secondo il giudice, sono sprovviste di giusta causa o giustificato motivo, e quelle che si riferiscono a condotte antisindacali».

Che cosa cambia?

«Moltissimo. Nel primo caso, anzitutto, il lavoratore può scegliere tra il ritorno al posto di lavoro e un'indennità che si va ad aggiungere alla retribuzione mancata. Ma è pacifico - secondo i casi affrontati nei tribunali negli ultimi trent'anni - che il datore di lavoro non è obbligato a far lavorare il reintegrato. È il cosiddetto principio dell'incoercibilità degli obblighi di fare o collaborare».

Il lavoratore, dunque, può essere lasciato tranquillamente a casa?

«È così. Dopo alcune sentenze negli Anni 70 in cui si ipotizzava l'accompagnamento coatto sul posto di lavoro per il ripristino dell'attività, i giudici hanno successivamente ammesso che in luogo della reintegrazione effettiva vi sia il pagamento della retribuzione con tutti gli aumenti, gli scatti di anzianità, l'accantonamento del Tfr e tutto il resto. Senza mai però

arrivare a obbligare il datore a riprenderlo in servizio il lavoratore».

Cosa cambia in un caso come quello di Melfi?

«Che qui la reintegrazione consegue a un decreto del giudice che si è pronunciato su un'azione per condotta antisindacale».

Non valgono gli stessi principi usati per il licenziamento senza giusta causa?

«No. In questo caso lo Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro condannato per condotta antisindacale cessi tali comportamenti e riporti la situazione a com'era prima».

Ecco, una condotta corretta prevede il reinserimento del lavoratore nella catena produttiva?

«È una questione di interpretazione della norma, che in questo caso non è più l'articolo 18 dello Statuto, ma il 28».

Cosa dicono i precedenti su questo punto?

«Qui sta il problema: non ci sono precedenti specifici per un caso come questo. Manca un'interpretazione su quale effettivamente sia il contenuto dell'ordine di rimozione della condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28».

Possibile che non sia mai accaduto un caso Fiat prima di adesso?

«Sembra strano, ma normalmente il lavoratore che viene reintegrato con il 100% dello stipendio e contemporaneamente dispensato dal ritorno all'opera accetta di buon grado di non lavorare».

Dunque come se ne esce?

«La soluzione ci sarebbe solo con una nuova azione ai sensi dell'articolo 28 da parte della Fiom che chieda al giudice di accertare se la mancata reintegrazione effettiva dei lavoratori costituisca o meno una nuova condotta antisindacale».

Non basta il giudice che dovrà decidere sul ricorso presentato da Fiat sulla decisione che ha riammesso i tre operai di Melfi in fabbrica?

«No, il 6 ottobre il giudizio riguarderà esclusivamente l'opposizione al primo decreto e tornerà a valutare solo la questione del presunto sabotaggio. Ma per decidere se Fiat è obbligata o meno a far lavorare i dipendenti reintegrati dal giudice serve un nuovo procedimento».

Dunque tra i due processi non ci sarebbe nessun legame...

«No, perché una seconda azione riguarderebbe la condotta successiva dell'azienda».

In assenza di precedenti, i lavoratori devono o non devono lavorare: che cosa dice la legge?

«Ci sono sostanzialmente due strade aperte davanti al giudice. Il quale potrebbe benissimo considerare il fatto che Fiat non faccia entrare i lavoratori in fabbrica come un'attività antisindacale. Ma anche dire che il fatto che a sindacalisti abbia offerto una stanza per svolgere l'attività propria del sindacato sia sufficiente. Come vede una risposta la potrà dare solo un tribunale».

ARTICOLO 18

L'accompagnamento coatto ipotizzato negli Anni 70 non è più considerato

PROCEDIMENTO

Servirà il pronunciamento di un altro tribunale che decida in merito

EPISODIO ISOLATO

Normalmente chi riceve tutto lo stipendio accetta di buon grado di non lavorare

DEFINIZIONE

Solo un giudice può stabilire cosa deve fare un'azienda per ottemperare ai suoi doveri

